

**STATUTO DELLA FONDAZIONE "DON BARTOLOMEO GRAZIOLI MARTIRE DI BELFIORE, GIOVANNI E MARIA GRAZIOLI"**

1) E' costituita la Fondazione denominata "DON BARTOLOMEO GRAZIOLI MARTIRE DI BELFIORE, GIOVANNI E MARIA GRAZIOLI" in breve anche "Fondazione Grazioli". Essa trae origine dalle disposizioni di ultima volontà del defunto signor Avvocato Giovanni Grazioli, contenute nel testamento pubblico redatto in data 11.08.1989 n.21 repertorio atti di ultima volontà Notaio Ambrosini di Travagliato, registrato a Brescia, n.7091 s.l pubbl. con atto in data 26.9.1989 n.36964/7200 rep. notaio Ambrosini, disposizioni testamentarie alle quali l'erede ha dato spontanea esecuzione.

2) La Fondazione ha sede legale in Comune di Brescia Via Veronica Gambara 13 e sede operativa in Casalromano (MN), frazione Fontanella Grazioli, Via Don Bartolomeo Grazioli n. 22/A.

3) La Fondazione, perseguendo finalità di beneficenza ed istruzione, ha per scopo:

- la promozione di studi storici, economici e scientifici mediante iniziative culturali e di ricerca e mediante l'erogazione di borse di studio per studi universitari e postuniversitari a favore di giovani meritevoli, con riferimento anche agli studi per la ricerca scientifica;
- erogazione di borse di studio per lo svolgimento della tesi di laurea a favore di studenti meritevoli, iscritti alle Università presenti nella Regione Lombardia su argomenti tecnico-scientifici, economico-giuridici o storico letterari indicati dal Consiglio di Amministrazione;
- l'erogazione di borse di studio per la frequenza a facoltà universitarie a favore di studenti meritevoli, secondo le norme stabilite dal Consiglio di Amministrazione, residenti in Comune di Casalromano e in altri comuni della Lombardia in cui opera la Fondazione;
- l'attività di assistenza economica a persone bisognose di Fontanella Grazioli preferenzialmente o comunque residenti nel Comune di Casalromano;
- la promozione e realizzazione di opere edilizie, urbanistiche, architettoniche in Fontanella Grazioli, e di iniziative di interesse culturale in genere, per lo sviluppo sociale e culturale del Comune di Casalromano, in altri Comuni della Lombardia in cui opera la Fondazione;

4) Il patrimonio della Fondazione "Don Bartolomeo Grazioli Martire di Belfiore, Giovanni e Maria Grazioli" è costituito dalla piena proprietà dei beni immobili indicati nell'atto costitutivo. Il patrimonio sarà inoltre costituito da altri beni che verranno comunque acquisiti per il raggiungimento degli scopi della Fondazione e potrà essere accresciuto da lasciti e da donazioni. La conservazione del patrimonio della Fondazione potrà avvenire anche mediante alienazione e reinvestimento, di parte del patrimonio stesso

5) La Fondazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e potrà inoltre adibire gli immobili in suo patrimonio a convitti, sale di studio, biblioteche e ritrovi culturali, nonché ad abitazioni per anziani e persone bisognose o a diversi scopi sociali e culturali.

6) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da:

- da un membro della famiglia della fondatrice, ad essa legato da rapporti di parentela o affinità, con caratteristiche culturali e morali adeguate al ruolo, nominato dal membro uscente nel caso di dimissioni, o, in caso di morte, nominato dal membro deceduto tramite atto di ultima volontà. In caso di mancata indicazione, per atto tra vivi o per atto di ultima volontà, o di mancata accettazione da parte del nominato entro il termine di trenta giorni dalle dimissioni del membro uscente, o in caso di morte del membro della famiglia della fondatrice, il Consiglio di Amministrazione provvederà a tale nomina, a maggioranza, scegliendo il membro da nominarsi nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra;
- dal Sindaco pro tempore del Comune di Casalromano;
- da un professore ordinario della sede di Brescia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, scelto dal Consiglio uscente della Fondazione fra due candidati indicati dal Rettore dell'Università stessa;
- da due professori ordinari dell'Università degli Studi di Brescia scelti dal Consiglio uscente della Fondazione fra quattro candidati indicati dal Rettore dell'Università stessa;
- da un membro indicato dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario.

I membri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti; il membro della famiglia fondatrice dura in carica sino a morte, dimissioni, o altra causa di incapacità ad agire.

Qualora si verificasse l'assenza ingiustificata e ripetuta di uno dei membri, il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito, la decadenza del membro stesso.

Renz Pire

In questo e in caso di dimissioni il nuovo membro nominato secondo le modalità sopra indicate, durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di Presidente del Consiglio sono assolve dal membro della famiglia della fondatrice; quelle di segretario del Consiglio sono svolte dal membro dello stesso Consiglio designato dal Presidente come sopra, o, in caso di mancanza di questo, da altro componente del Consiglio designato dal Presidente.

7) Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera sul bilancio di previsione, sul rendiconto consuntivo e sugli eventuali regolamenti;
- esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio della Fondazione, richiedendo l'unanimità del Consiglio di Amministrazione per eventuali decisioni relative alla alienazione di parte del patrimonio e al relativo reinvestimento;
- determina le modalità ed i criteri di erogazione delle rendite, e la misura in cui le stesse dovranno essere destinate per gli scopi e per le attività di cui al punto 3;
- prende l'iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo amministrativo e patrimoniale della Fondazione, provvedendo tra l'altro agli investimenti che riterrà più opportuni e redditizi;
- delibera su tutti i provvedimenti che importano un onere di bilancio, anche mediante approvazione del bilancio di previsione;
- delibera all'unanimità su eventuali modificazioni dello Statuto della Fondazione che ritenga utili o necessarie, sottoponendole alla approvazione dell'Autorità competente.

8) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio stesso. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei componenti, esclusi i punti per i quali è richiesta l'unanimità. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9) Il Presidente del Consiglio:

- presiede le sedute del Consiglio o delega un consigliere a questa funzione;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
- provvede agli atti di ordinaria amministrazione e in caso di urgenza prende i provvedimenti indispensabili e li sottopone al Consiglio per la ratifica;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio anche relativamente alle decisioni di cui al secondo comma dell'art.7 del presente statuto.

10) Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale della Fondazione o nella sede operativa della stessa o altrove, purchè in territorio italiano

11) La rappresentanza della Fondazione sia di fronte e terzi che in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del medesimo ad un Consigliere delegato dal Presidente.

12) Le delibere relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono adottate dal Consiglio di Amministrazione.

13) I verbali delle adunanze del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti in un apposito registro.

14) L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude alla fine di ogni anno.

Il Presidente della Fondazione predisporre entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il conto consuntivo dell'esercizio precedente. Nei 30 giorni successivi a dette scadenze i bilanci sono sottoposti all'esame ed alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

15) L'operato del Consiglio di Amministrazione viene sottoposto al controllo di un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ovvero al Registro dei revisori Contabili, membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia su istanza del Presidente, i quali dureranno in carica per il periodo di cinque anni. Nel caso in cui uno o più componenti venissero a cessare per qualsivoglia motivo, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti provvederà a nominare il sostituto che resterà in carica per il periodo

residuo dell'intero Collegio.

16) Per quanto altro non espressamente previsto dal presente statuto saranno applicate le disposizioni contenute nel titolo II del libro I del Codice Civile.

Renzo Fave

*[Handwritten signature]*

